

COMUNE DI CARDINALE

(Provincia di Catanzaro)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **19** del Reg.

Data: **01/08/2014**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ESERCIZIO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNO del mese di AGOSTO, alle ore 18,10 nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si e' riunito il Consiglio Comunale;

Sono intervenuti i signori:

N°		PRESENTI	ASSENTI
1	Rag. Giuseppe MARRA	X	
2	Dott. Catuscia MAZZA	X	
3	Sig. Gerardo MARRA	X	
4	Sig. Gerardo FULCINITI	X	
5	Geom. Umberto MARRA	X	
6	Sig. Danilo STAGLIANO'	X	
7	Avv. Ivan POSCA	X	

Così presenti n. **7** (SETTE) consiglieri su **7** assegnati.

Assiste il Segretario Comunale Dott. CINZIA SANDULLI

Il Signor Rag. Giuseppe MARRA, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è*

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,*

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2014, pari ad un presumibile ammontare di euro 115.000,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 7,60¹%;

RITENUTO di dover applicare la predetta aliquota su tutte le tipologie di immobili;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2014 saranno le seguenti:

ALiquota ²	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ordinaria	7,60	Su tutte le tipologie di immobili

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
 - a) Responsabile servizio interessato,
 - b) Responsabile del servizio finanziario,

Udito l'intervento illustrativo del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano:

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare/confermare le seguenti aliquote:
 - aliquota ordinaria 7,60%,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota ³	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	7,60	SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- di approvare le aliquote IMU per l'anno 2014 come dettagliate in premessa.

Successivamente, e on voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano, dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

1 Valutare quale misura di aliquota consente al Comune di ottenere un'entrata adeguata con gli obiettivi di bilancio.
 2 Indicare se trattasi di aliquota ordinaria, ridotta, minima o maggiorata.
 3 Indicare se trattasi di aliquota ordinaria, ridotta, minima o maggiorata.

COMUNE DI CARDINALE
(Prov. di CATANZARO)

ATTESTAZIONE E PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE –
SEDUTA DEL 01/08/2014

APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ESERCIZIO 2014


Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE,
esprime il seguente PARERE: FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA.

Lì 28/07/2014

IL RESPONSABILE

Rag. A. Pelaggi





COMUNE DI CARDINALE
88062 PROVINCIA DI CATANZARO
Cod. Fisc. 00297900797


Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ESERCIZIO 2014".

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

Ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000 il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

ISCA SULLO IONIO , 28.07.2014

Il responsabile
Vincenzo Tarocca



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Rag. Giuseppe Marra)

(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi 18-8-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n°267..

IL MESSO COMUNALE
f.to come originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

Il Respde Area Amministrativa
Domenico Satri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, a decorrere dal 1-8-2014, in quanto:


/X/ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

/_/_/ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Li 18-8-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Cinzia Sandulli)

/_X_/E' copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cinzia Sandulli)

11/11/11

